

Inarcassa:

**ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA:
LE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI**




Silvia A. V. Fagioli
ingegnere Consigliere di Amministrazione
di Inarcassa

info@silviafagioli.it; 339 4895042

Agenda

- Lo studio associato
- Le Società di Ingegneria (SdI)
- Le Società di Professionisti (SdP)
- Le Società tra Professionisti (StP)

Inarcassa – le aggregazioni professionali



Associazioni professionali – Studi Associati [art 1- legge 1815/1939]:

Requisiti

- iscrizione ai rispettivi albi professionali da parte di tutti i soci
- esercizio dell'attività professionale quale requisito oggettivo

Associazioni professionali – Studi Associati [art 1- legge 1815/1939]:

La costituzione dello studio associato

➤ **La responsabilità giuridica**

Lo studio associato, dopo la sua costituzione possiede la capacità giuridica di concludere contratti obbligatori, ma a livello di responsabilità professionale, il **rapporto si instaura esclusivamente tra il singolo associato ed il cliente stesso**, normalmente regolarizzato attraverso **lettera di incarico**.

Associazioni professionali – Studi Associati [art 1- legge 1815/1939]:

La costituzione dello studio associato

➤ **La disciplina fiscale**

Presupposto fondamentale per poter iniziare l'attività è **l'apertura della partita Iva** presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Associazioni professionali – Studi Associati [art 1- legge 1815/1939]:

La costituzione dello studio associato

➤ **Reddito e dichiarazione dei redditi dello studio associato**

Il reddito prodotto dallo studio associato è classificabile come di **reddito di lavoro autonomo**.

i redditi delle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua **quota di partecipazione agli utili**.

Per quanto attiene al trattamento previdenziale, i singoli associati devono iscriversi alla Cassa di Previdenza del proprio ordine professionale di appartenenza.

Associazioni professionali – Studi Associati [art 1- legge 1815/1939]:

La costituzione dello studio associato

➤ **Accordo associativo**

Per ogni studio associato è di fondamentale importanza stipulare, in forma scritta, un **accordo che definisca gli aspetti essenziali del rapporto instaurato tra gli associati**, unitamente ai valori e ai principi comuni.

Un accordo associativo delinea l'impostazione che verrà data all'attività dello studio

Associazioni professionali – Studi Associati [art 1- legge 1815/1939]:

La costituzione dello studio associato

➤ **Ripartizione degli utili**

Il sistema di ripartizione degli utili ha lo scopo di ricompensare e motivare ciascun associato in maniera equa.

Se si decide di optare per un sistema diverso, è necessario tener conto di:

- Ciò che si intende premiare:
- Criteri monetari
- Attività scarsamente misurabili

Principali caratteristiche dello Studio associato : tabella riassuntiva

- ✓ Costituito esclusivamente da professionisti iscritti ad un albo;
- ✓ È espressamente vietata la costituzione di un'associazione “mista” (non è possibile l'associazione di un soggetto che eserciti una professione non protetta”)
- ✓ L'incarico è affidato dal committente al singolo professionista e non allo studio che non ha personalità giuridica, ma assume rilievo solo nei rapporti tra gli associati;
- ✓ Gli obblighi verso Inarcassa sono esclusivamente in capo agli associati e non all'associazione

Società di Ingegneria – SdI [art. 46 comma 1 lettera c) – D.Lgs 50/2016]:

Presupposti

- **Presupposto soggettivo:** costituzione in forma di società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative a compagine mista (soci professionisti e non professionisti).
- **Presupposto oggettivo:** avere prevedere nell'oggetto sociale attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi.

Gi obblighi sono interamente a carico della società e non dei singoli soci.

Società di Ingegneria – SdI [art. 46 comma 1 lettera c) – D.Lgs 50/2016]:

Obblighi delle Società Di Ingegneria

➤ **Il contributo integrativo**

- l'art. 8 del DM n 263/2015 prevede applicazione del contributo integrativo previsto dalle casse di previdenza
- l'art. 5.2 del Regolamento Generale Previdenza sancisce l'obbligo anche per la società di ingegneria di applicare, a titolo di contributo integrativo, una maggiorazione sul volume di affari ai fini IVA fatturato per le attività professionali.

La maggiorazione percentuale è a carico del committente e deve essere applicata indipendentemente dalla sua natura giuridica, pubblica o privata.

Società di Ingegneria – SdI [art. 46 comma 1 lettera c) – D.Lgs 50/2016]:

Obblighi delle Società Di Ingegneria

➤ **Il direttore tecnico – requisiti generali**

- l'art. 3 del DM n 263/2016 «Requisiti delle società di ingegneria» richiede la presenza di «almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni»

Società di Ingegneria – SdI [art. 46 comma 1 lettera c) – D.Lgs 50/2016]:

Obblighi delle Società Di Ingegneria

- **Comunicazione annuale obbligatoria e versamento del contributo integrativo ad Inarcassa**



Comunicazione obbligatoria/Dichiarazione on line



Pagamento del contributo integrativo dovuto

Società di Ingegneria – SdI [art. 46 comma 1 lettera c) – D.Lgs 50/2016]:

Trasformazione forma giuridica

da società di ingegneria ➔ a società di professionisti

il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa:

modello per le Società di Ingegneria, è quello riferito ai corrispettivi fatturati nel periodo precedente tale trasformazione

modello per le società di professionisti per la dichiarazione relativa al periodo successivo

da società di professionisti ➔ a società di ingegneria

il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa

modello per le Società di Ingegneria, è quello riferito ai corrispettivi fatturati nel periodo successivo a tale trasformazione

modello per le società di professionisti per la dichiarazione relativa al periodo precedente

LE MODIFICHE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA DEVONO ESSERE COMUNICATE AD INARCASSA.

Società di Ingegneria – SdI [art. 46 comma 1 lettera c) – D.Lgs 50/2016]:

Casi particolari

- 1. LIQUIDAZIONE DI UNA SOCIETÀ DI INGEGNERIA**
- 2. FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

Società di professionisti – SdP [art. 46 comma 1 lettera b) – D.Lgs 50/2016]:

Presupposti

- **Presupposto soggettivo:** costituzione di società esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), ovvero nella forma di società cooperative a compagine omogenea (tutti soci professionisti).
- **Presupposto oggettivo:** avere nell'oggetto sociale attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale.

Società di professionisti – SdP [art. 46 comma 1 lettera b) – D.Lgs 50/2016]:

Obblighi delle società di professionisti

I soci delle società di professionisti, agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun socio fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.

Le società di professionisti con soci Ingegneri e Architetti sono tenute a registrarsi ad Inarcassa e a presentare la comunicazione annuale.

Società di professionisti – SdP [art. 46 comma 1 lettera b) – D.Lgs 50/2016]:

Obblighi delle società di professionisti

- **Comunicazione annuale obbligatoria e versamento del contributo integrativo ad Inarcassa**



Comunicazione obbligatoria/Dichiarazione on line

Pagamento del contributo integrativo a carico del singolo socio ingegnere o architetto, tenuto a presentare la propria dichiarazione on line ed i relativi versamenti dovuti

Società di professionisti – SdP [art. 46 comma 1 lettera b) – D.Lgs 50/2016]:

Trasformazione forma giuridica

da società di ingegneria ➔ a società di professionisti

il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa:

modello per le Società di Ingegneria, è quello riferito ai corrispettivi fatturati nel periodo precedente tale trasformazione

modello per le società di professionisti per la dichiarazione relativa al periodo successivo

da società di professionisti ➔ a società di ingegneria

il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa

modello per le Società di Ingegneria, è quello riferito ai corrispettivi fatturati nel periodo successivo a tale trasformazione

modello per le società di professionisti per la dichiarazione relativa al periodo precedente

LE MODIFICHE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA DEVONO ESSERE COMUNICATE AD INARCASSA.

Società di professionisti – SdP [art. 46 comma 1 lettera b) – D.Lgs 50/2016]:

Obblighi dei SOCI delle società di professionisti

I **soci** di Società di Professionisti iscritti ad Inarcassa (art. 7 dello Statuto) devono:

- versare la contribuzione obbligatoria ed esclusiva presso Inarcassa (contributo soggettivo dovuto in base alla quota di partecipazione agli utili);
- Tutti devono comunicare annualmente ad Inarcassa la quota del volume d'affari IVA della Società determinata in funzione della propria quota di partecipazione entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.
- Tutti sono tenuti al pagamento del contributo integrativo commisurato alla quota di partecipazione societaria - a seconda si tratti di professionisti **iscritti o non iscritti**, il contributo viene versato in base alle date riportate sul calendario degli adempimenti.

Società tra professionisti – StP

[art. 10 – L. 183/2011]:

Presupposti

- **Presupposto soggettivo:** costituzione in forma di società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative.
- **Presupposto oggettivo:** l'esercizio di una o più attività professionali regolamentate. Le attività professionali che possono essere realizzate da una società tra professionisti non sono limitate ad una singola professione, ma è possibile costituire una società tra professionisti “multidisciplinare”, per l'esercizio di più attività professionali.

Società tra professionisti – StP [art. 10 – L. 183/2011]: Principali caratteristiche delle StP : tabella riassuntiva

- ✓ Esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali “protette” e regolamentate;
- ✓ Ammissione di soci non iscritti all’albo a condizione che i soci professionisti mantengano la maggioranza dei 2/3 (*);
- ✓ Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e in una sezione speciale dell’ordine professionale di appartenenza dei soci professionisti.
- ✓ Possono essere società mono disciplinari o multidisciplinari (per l’esercizio di più attività professionali)
- ✓ (*) tra i soci finanziatori possono rientrare anche soggetti societari, quali ad esempio società di ingegneria

Società tra professionisti – StP

[art. 10 – L. 183/2011]:

Fatturazione ed obblighi contributivi verso Inarcassa

- Il reddito complessivo delle StP, da qualsiasi fonte provenga, e considerato reddito d'impresa [da Interpello Agenzia delle entrate].

Dal punto di vista **previdenziale:**

- il reddito da StP è assimilabile al reddito professionale. Il contributo soggettivo è calcolato sul reddito del singolo socio in base alla quota societaria detenuta;
- il volume d'affari da StP sul quale calcolare il contributo integrativo segue la stessa logica; nel caso in cui ci fossero anche soci di capitale (non tenuti al versamento) la contribuzione integrativa va ridistribuita sui soli soci professionisti.
- Nel caso di una **StP multidisciplinare** (professionisti iscritti ad albi diversi con o senza soci di capitale), ciascun professionista deve dichiarare il volume d'affari al proprio Ente di previdenza ed in rapporto alla propria quota e conseguente versare il contributo integrativo in base all'aliquota prevista.

Società tra professionisti – StP

[art. 10 – L. 183/2011]:

Fatturazione ed obblighi contributivi verso Inarcassa: Esempi

Società mono disciplinare

Soci	Quota societaria	Quota previdenziale
Ingegnere	50%	50%
Architetto	50%	50%
	100%	100%

Società tra professionisti – StP

[art. 10 – L. 183/2011]:

>> Fatturazione ed obblighi contributivi verso Inarcassa: Esempi

Società mono disciplinare con socio investitore

Soci	Quota societaria	Quota previdenziale
Ingegnere	40%	50%
Architetto	40%	50%
Non professionista	20%	
	100%	100%

Società multidisciplinare con socio investitore

Soci	Quota societaria	Quota previdenziale
Ingegnere	40%	50% (inarcassa)
perito	20%	25% (Eppi)
geometra	20%	25% (Cipag)
Non professionista	20%	
	100%	100%

Società tra professionisti – StP

[art. 10 – L. 183/2011]:

Obblighi delle società di professionisti

- **Comunicazione annuale obbligatoria e versamento del contributo integrativo ad Inarcassa**



Comunicazione obbligatoria/Dichiarazione on line

Il contributo integrativo: La comunicazione non comporta obblighi contributivi da parte delle società

La Società Tra Professionisti è tenuta ad applicare, in fattura, a carico dei propri committenti, la maggiorazione percentuale a titolo di contributo integrativo, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari prodotto ai fini IVA in proporzione alla quota di partecipazione dei soci iscritti agli Albi degli Ingegneri o Architetti.

Società tra professionisti – StP

[art. 10 – L. 183/2011]:

Obblighi delle società di professionisti

per soci di Società tra Professionisti iscritti ad Inarcassa ai sensi dell'art.7 dello statuto:

- ✓ obbligo di versamento del contributo soggettivo in proporzione alla quota di partecipazione agli utili;
- ✓ comunicare annualmente ad Inarcassa, entro il 31 ottobre dell'anno successivo, la quota del volume d'affari IVA della Società determinata in funzione della propria quota di partecipazione alla società, riproporzionando quella eventualmente riferita ai soci non professionisti;
- ✓ Ciascun socio professionista ingegnere o architetto è inoltre obbligato a versare ad Inarcassa l'ammontare del contributo integrativo in relazione alla quota del volume di affari IVA determinata come sopra. A seconda si tratti di professionisti iscritti o non iscritti, il contributo viene versato in base alle date riportate sul calendario degli adempimenti.

Società tra professionisti – StP

[art. 10 – L. 183/2011]:

Obblighi delle società di professionisti: Esempio

Società tra Professionisti con attività mono-disciplinare (ingegneria e architettura) composta da un **ingegnere** (40%), da un **architetto** (40%) e da un **socio di puro capitale** (20%) con **reddito** prodotto di **100.000 €** nonché un **volume di affari** di **180.000 €**.

I soci ingegneri e architetti professionisti dovranno versare:

- una **contribuzione soggettiva** calcolata su un reddito professionale di 40.000 ciascuno (40% di 100.000);
 - una **contribuzione integrativa** calcolata su un volume di affari di 90.000 ciascuno (40% + 10% quota riproporzionata).
-

Nota: disciplina societaria applicata dalle casse tecniche

Obblighi delle società di professionisti: Esempio

Per le Società di Professionisti (SdP) e le Società tra Professionisti (StP), tutte le casse tecniche prevedono un versamento del contributo integrativo sul volume d'affari proporzionale alla “quota” detenuta dai singoli soci.

Diverso invece l'approccio per le società di ingegneria (SdI) per le quali Inarcassa e cassa Periti (Eppi) utilizzano il criterio della “quota lavoro”, mentre cassa geometri utilizza il criterio della quota societaria posseduta dai soci iscritti alle rispettive casse. La presenza ad esempio di geometri ed ingegneri in una SdI rende pertanto impossibile la determinazione di una forma di compilazione della fattura compatibile con entrambe le casse.

CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE FORME ASSOCIATIVE

	SdP	StP	SdI
Forma giuridica	Società di persone, società cooperativa omogenea	Società di persone, società di capitali, società cooperative ≥ 3 soci	Società di capitali, società cooperative miste
Registro imprese	SI	SI	SI
Iscrizione ordine/albo/collegio	NO	SI	NO
Compagine sociale	Solo professionisti	professionisti $\geq 2/3$	Nessuna limitazione
Oggetto sociale	Attività professionale esclusiva	Attività professionale esclusiva	Attività professionale e commerciale
Imponibile professionale-contributo integrativo		Quota societaria (riproporzionata se presenti soci non investitori)	Quota lavoro (valore del progetto di ingegneria/architettura)
Inarcassa	Quota societaria		
Obbligo direttore tecnico	NO	NO	SI (previsto dall'art. 8 del DM 2 dicembre 2016 n. 263)

Inarcassa – le aggregazioni professionali

DIVERSE FORME ASSOCIATIVE E TUTELA PREVIDENZIALE

FORMA SOCIETARIA	OBBLIGHI IN CAPO ALL'ASSOCIAZIONE /SOCIETA'		OBBLIGHI IN CAPO AL SOCIO		TUTELA PREVIDENZIALE PER I SOCI
	DICHIARAZIONE ANNUALE	VERSAMENTO CONTRIBUTI	DICHIARAZIONE ANNUALE	VERSAMENTO CONTRIBUTI	
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	NO	NO	SI	SI	SI
SOCIETA' DI PROFESSIONISTI –SdP	SI	NO	SI	SI	SI
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI STP	SI	NO	SI	SI	SI
SOCIETA' DI INGEGNERIA					
SdI	SI	SI	NO	NO	NO (**)

(**) altre casse di previdenza (es. cassa geometri, cassa periti) prevedono l'iscrizione anche ai soci di società di ingegneria



Silvia A. V. Fagioli,
ingegnere Consigliere di Amministrazione
di Inarcassa

info@silviafagioli.it; 339 4895042



[Iscriviti alla newsletter](#)